



COMUNICATO STAMPA n. 193/22

Lussemburgo, 1° dicembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale C-626/21 | Funke

L'Avvocato generale Ápeta: gli operatori economici hanno diritto di richiedere il perfezionamento di una notifica RAPEX in forza delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci

A suo avviso, sebbene il diritto di un operatore economico di richiedere il perfezionamento di una notifica RAPEX non scaturisca direttamente dalla normativa dell'Unione relativa al RAPEX, detto diritto può derivare dal divieto di misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa sancito dall'articolo 34 TFUE.

Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte amministrativa austriaca, è stato chiesto per la prima volta alla Corte di interpretare le disposizioni del diritto dell'Unione relative al sistema di scambio rapido d'informazioni (RAPEX) sui prodotti pericolosi non alimentari.

Nell'ambito del sistema RAPEX, uno Stato membro che ravvisi che un prodotto pericoloso è stato immesso sul suo mercato ne informa gli altri Stati membri tramite la Commissione europea. La presente causa verte su tale sistema e, più precisamente, sui diritti degli operatori economici di intervenire in tale sistema qualora i prodotti da essi commercializzati siano oggetto di una notifica RAPEX.

I prodotti di cui trattasi nella presente causa sono fuochi pirotecnici importati dalla Cina nell'Unione da parte della Funke, una società polacca. Essi sono stati venduti a diversi distributori in vari Stati membri, tra cui l'Austria. Le autorità competenti austriache, dopo avere accertato che detti fuochi pirotecnici non erano sicuri per gli utenti, hanno avviato una procedura di notifica RAPEX attraverso il punto di contatto RAPEX nazionale, trasmettendo tre distinte notifiche. All'esito della verifica, la Commissione ha inoltrato le notifiche agli Stati membri.

La Funke ha ritenuto che tali notifiche RAPEX non descrivessero adeguatamente i prodotti e ha richiesto alle autorità austriache competenti il perfezionamento delle suddette notifiche con l'aggiunta dei numeri di lotto dei prodotti in questione. Le sue richieste, tuttavia, sono state respinte. L'accesso della Funke agli organi giurisdizionali austriaci per chiedere il controllo giurisdizionale di tale rifiuto è possibile ai sensi del diritto austriaco solo qualora essa goda del diritto di chiedere il perfezionamento di una notifica RAPEX. Alla luce di ciò, la Corte amministrativa austriaca ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Tamara Ápeta **suggerisce alla Corte di giustizia di statuire che il diritto di un operatore economico di richiedere il perfezionamento di una notifica RAPEX può essere desunto dalle disposizioni del Trattato che vietano agli Stati**

membri di imporre ostacoli ingiustificati agli scambi. Ad un operatore economico la cui richiesta di perfezionamento sia stata respinta dall'autorità nazionale competente deve essere concesso un accesso a un giudice per impugnare tale diniego e far valere che la notifica incompleta costituisce un ostacolo ingiustificato agli scambi.

L'avvocato generale Ápeta ritiene che la normativa dell'Unione pertinente al RAPEX non sia stata concepita con l'obiettivo di trattare gli operatori economici come soggetti che godono di determinati diritti nell'ambito della procedura di notifica RAPEX. Ritiene tuttavia che, sebbene il diritto di richiedere il perfezionamento di una notifica RAPEX non possa essere desunto da detta normativa, gli operatori economici che subiscono un pregiudizio da una notifica RAPEX incompleta non siano sprovvisti di tutela giuridica nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il loro diritto di richiedere il perfezionamento di una notifica RAPEX deriva dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

L'avvocato generale sottolinea che una notifica RAPEX incompleta può ostacolare gli scambi di prodotti sicuri che siano da essa ingiustamente colpiti. È proprio per tale motivo che la normativa pertinente dell'Unione richiede che i dati notificati siano il più possibile accurati e completi. La mera possibilità che, a causa di una notifica incompleta trasmessa dalle autorità nazionali competenti tramite il RAPEX, un operatore economico in un altro Stato membro possa essere dissuaso dall'importare o commercializzare i prodotti erroneamente inclusi nelle notifiche RAPEX costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci nei confronti di un operatore economico.

L'avvocato generale sottolinea inoltre che, se la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori costituisce certamente un obiettivo legittimo che giustifica le notifiche RAPEX, essa non giustifica necessariamente quelle incomplete. Mentre una notifica RAPEX accurata previene danni alla salute e alla sicurezza dei consumatori, una notifica RAPEX inesatta potrebbe ostacolare l'immissione sul mercato di prodotti che non presentano un rischio grave. Pertanto, una notifica RAPEX incompleta può costituire una misura di effetto equivalente vietata se impone un ostacolo sproporzionato agli scambi di prodotti sicuri erroneamente inclusi nella notifica. Considerata tale eventualità, un operatore economico deve poter avere accesso a un giudice competente per verificare se una notifica RAPEX incompleta sia giustificata.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale deliberare sulla causa conformemente alla decisione della Corte, che vincola ugualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta una questione analoga.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!

